

Comitato Unitario Permanente  
degli Ordini e Collegi Professionali

# *Camera dei Deputati*

*X Commissione*

*Attività Produttive, Commercio, Turismo*

*Audizione su*

*RELAZIONE CONCERNENTE  
LA LIBERALIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' ECONOMICHE E LA RIDUZIONE  
DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI  
SULLE IMPRESE*

(Doc. XXVII – n. 1)

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

*Comitato Unitario Permanente  
degli Ordini e Collegi Professionali*

Il tema della liberalizzazione delle attività economiche e della riduzione degli oneri amministrativi è centrale rispetto alle strategie di crescita del Paese, in quanto è riferito ad una serie di costi indiretti che gli imprenditori sono costretti a subire.

Ma prima di entrare nel merito con una serie di proposte specifiche mirate all'eliminazione di numerosi adempimenti inutili, è opportuno soffermarsi sullo stato della Riforma delle Professioni che ancora nei giorni scorsi è stata oggetto di attenzione comunitaria. Nella Raccomandazione del Consiglio U.E. sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017, all'art. 17 viene formulata la seguente osservazione:

"Sono stati compiuti sforzi considerevoli verso la liberalizzazione del settore dei servizi, ma occorre spingere oltre la riforma delle professioni regolamentate per superare le restrizioni sussistenti, così come è necessario salvaguardare i principi fondamentali della riforma difendendoli da eventuali battute d'arresto, risultanti in particolare dalla riforma delle professioni legali"

Gli "sforzi considerevoli" a cui fa riferimento il documento del Consiglio U.E. altro non sono che le novità in materia ordinamentale introdotte con la legge 148/2011 e di cui se ne dà atto nella stessa Relazione di questa audizione.

Cos'altro debba essere riformato non si comprende, così come non si comprende a cosa siano riferite le citate restrizioni.

L'apporto fornito dai professionisti italiani all'economia e alla crescita del nostro Paese è fondamentale ed è profondamente sbagliato ritenere il comparto dei professionisti un sistema chiuso, considerato che negli ultimi dieci anni hanno avuto accesso oltre un milione di under 45enni che hanno quasi raddoppiato il numero degli iscritti. Questo vuol dire giovani preparati che hanno superato l'Esame di Stato, potendo così finalmente esercitare la loro professione in maniera seria e corretta. L'esame di Stato dunque va preservato e valorizzato proprio perché garantisce prestazioni professionali di alta qualità. Liberalizzare le professioni non si può, non perché i professionisti si oppongono alle novità da introdurre, bensì perché le professioni sono già libere e non ha senso liberalizzarle oltre.. Qualunque siano le novità da introdurre, nessuno può rendere ancora più libero l'esercizio della professione, a meno che con la parola liberalizzazione non si intenda permettere a chiunque di svolgere un'attività professionale. In questo caso a essere lesi sarebbero gli interessi degli stessi cittadini, che non vedrebbero più garantito il loro diritto ad avere prestazioni professionali di livello. Le professioni, infatti, sono portatrici di politiche attive per il lavoro.

Il sistema ordinistico è uno dei valori più importanti della società e dell'economia italiana, producendo il 15% circa del PIL ogni anno. Ed in un Paese a forte recessione è un dato che deve spingere a valorizzare il comparto professionale. I professionisti, dunque, costituiscono un valore aggiunto, una risorsa indispensabile per far crescere meglio il Paese, adeguandolo alle già note realtà francesi, tedesche e anglosassoni, ed è per questa ragione che chiedono sicurezza per il futuro dei loro studi. Non vanno estromessi dal mercato del lavoro soprattutto i giovani professionisti, che più degli altri hanno bisogno di tutela e di sostegno. Gli oltre 2 milioni di iscritti agli Albi dimostrano chiaramente che il sistema ordinistico è visto come una valida alternativa al lavoro dipendente precario e, per questo, ha bisogno di essere rafforzato anziché indebolito. Peraltro, le professioni sono necessarie al Paese per il ruolo economico e sociale che ricoprono e per la sussidiarietà delle proprie azioni all'operato dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

## SEMPLIFICAZIONI FISCALI

PROPOSTA	DESCRIZIONE SINTETICA
<b>Studi di settore: decreto 201/2011 – articolo 10 commi da 9 a 13.</b>	Vengono introdotti dei vantaggi per i soggetti congrui e coerenti, sempreché gli studi siano correttamente compilati: ma non c'è una soglia di errore. Anche un errore che fa scostare i ricavi di 1 euro preclude, letteralmente, l'accesso ai benefici (riduzione di un anno della prescrizione accertamenti, vantaggi sul redditometro/spesometro, etc.). Inoltre per come scritto anche un errore che non incide sui ricavi (es. mq del locale) inibisce l'accesso alle norme premiali. Occorre prevedere una soglia di tolleranza: es. scostamento di ricavi del 10% rispetto a quelli dichiarati. Ininfluenza degli errori che non incidono sui ricavi. Si tratta di una norma che salvaguarderebbe soprattutto i consulenti spesso obbligati a sopperire alle lacune dei propri clienti che non comunicano i dati o li comunicano in modo approssimativo senza alcun intento evasivo. Tra l'altro questa disposizione risulta ora applicabile solo ad alcune categorie di soggetti, rappresentando un'ingiustificata classificazione tra contribuenti.
<b>Invio telematico verbali distribuzione dei dividendi societari</b>	Prevedere che i verbali di distribuzione dei dividendi societari (che l'agenzia delle entrate pretende siano registrati) possano essere inviati telematicamente dal consulente per la registrazione previo pagamento di F23. Così ci si risparmia le code agli uffici. L'ufficio avrebbe il vantaggio di ottenere dei dati telematici di facile archiviazione e immediata consultazione ed elaborazione.
<b>Invio telematico piano di riparto delle liquidazione delle società</b>	Prevedere che nelle liquidazioni societarie il piano di riparto che l'agenzia pretende sia registrato (se vi è riparto) possa essere inviato telematicamente per la registrazione previo pagamento di F23 (così ci si risparmia le code agli uffici). Anzi meglio ancora prevedere che è sufficiente iscrivere il piano di riparto nel registro imprese (cosa comunque obbligatoria) sempre previo pagamento dell'F23.
<b>Accertamento formale delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36 bis Dpr 600/73</b>	Tale fase genera, come noto, frequenti richieste di somme spesso non dovute che debbono essere risolte presso l'Agenzia delle Entrate o attraverso canali alternativi con forte disagio per i contribuenti (che ricevono richieste di pagamenti), i professionisti che li assistono (che debbono gestire le singole pratiche), gli uffici che debbono dedicare tempo per sistemare le anomalie. La causa, nella gran parte dei casi, è dovuta ad errati abbinamenti di versamenti. Sarebbe utile che gli intermediari diventassero parte attiva attraverso la possibilità di accedere alla liquidazione proponendo le modifiche atte a risolvere il problema (modifica degli abbinamenti). Solo esaurita tale fase, l'ufficio validerebbe l'operato dell'intermediario.
<b>Liquidazione dei contributi INPS dichiarati in UNICO debbono tornare all'INPS</b>	La gestione della liquidazione dei contributi INPS dovuti alla gestione speciale commercianti ed artigiani è oramai gestita dall'Agenzia delle Entrate in tutte le sue fasi. Questo provoca spesso un doppio lavoro per la gestione delle criticità in quanto l'Agenzia

	<p>delle Entrate non è in possesso delle informazioni e competenze necessarie per risolvere quanto richiesto dai contribuenti. Conseguentemente, il contribuente deve recarsi all'INPS, richiedere idonea certificazione a conferma di quanto giustificato e tornare all'Agenzia delle Entrate per l'annullamento delle richieste.</p> <p>E' opportuno consentire direttamente all'INPS di gestire i quadri RR dei modelli UNICO come accadeva qualche anno fa.</p>
<b>Redditi del contribuente nel cassetto fiscale</b>	<p>Sarebbe utile dedicare una sezione del cassetto fiscale del contribuente ai redditi presunti dell'anno precedente in cui dare evidenza della liquidazione effettuata sulla base delle informazioni in possesso dell'ufficio. Potrebbe rappresentare una informazione della dichiarazione fiscale del contribuente che consentirebbe di evitare future contestazioni relative ai redditi, ad esempio fondiari. Il contribuente potrebbe anche verificare eventuali anomalie e, se ancora in tempo, procedere al ravvedimento operoso.</p>
<b>Estendere la compensazione anche di ruoli diversi da quelli fiscali</b>	<p>Al fine di rendere liquidi i crediti fiscali erariali vantati dai contribuenti, si potrebbe consentire di utilizzare detti crediti per compensare eventuali ruoli di natura contributiva.</p> <p>Si tratta in sostanza di accomunare ruoli erariali con i ruoli contributivi.</p>
<b>Reclamo e mediazione tributaria, prevedere l'improcedibilità in luogo della inammissibilità</b>	<p>L'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/1992 ha introdotto il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relativa ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.</p> <p>Occorrerebbe prevedere la possibilità di sostituire la sanzione dell'inammissibilità con la previsione invece della improcedibilità, sia per evitare gravi conseguenze nei confronti dei contribuenti ma anche per il rischio di incostituzionalità dell'attuale previsione.</p> <p>In buona sostanza, il giudice, laddove rilevi l'improcedibilità, sospende il processo assegnando un termine per lo svolgimento della mediazione.</p> <p>Tale previsione era già prevista nel processo del lavoro quando era previsto il tentativo di conciliazione obbligatoria ed in quello civile quando era stata introdotta la mediazione civile.</p>
<b>Dichiarazione "comunica"</b>	<p>Unificare i termini di comunicazione al fine di consentire l'effettiva funzionalità della comunicazione unificata entrata in vigore ad aprile 2010.</p> <p>Tale comunicazione è obbligatoria ed ha lo scopo di semplificare gli adempimenti delle imprese prevedendo un'unica comunicazione al registro delle imprese con valenza nei confronti di tutti gli altri enti (Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS).</p> <p>La comunicazione può essere effettuata entro trenta giorni ma ai fini INAIL, se si tratta di inizio attività l'istituto irroga la sanzione per tardiva comunicazione in quanto la denuncia va effettuata contestualmente all'inizio attività.</p>

	<p>L'INAIL, infatti, ha ricordato (cfr. circolare 52/2009) che con comunica, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.</p> <p>Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1210, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all'Istituto assicuratore contestualmente all'inizio dell'attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.</p>
<p><b>Registro delle imprese</b></p>	<p>Possibilità di consentire l'invio unificato delle pratiche scadenti entro gli stessi termini di deposito di atti al registro delle imprese con conseguenti minori oneri per le imprese. Oggi, ad esempio, se con lo stesso verbale di assemblea vengono rinnovati gli organi sociali ed approvato il bilancio, occorre presentare due pratiche con conseguenti maggiori costi e burocrazia.</p> <p>Consentire l'aggiornamento automatico per le persone fisiche dei dati del registro delle imprese con un collegamento all'anagrafe comunale così come già avviene per l'anagrafe tributaria.</p> <p>Oggi, anche la semplice variazione di un indirizzo per modifiche della toponomastica, occorre presentare una pratica alla Camera di Commercio.</p>
<p><b>Cooperative</b></p>	<p>Prevedere la possibilità di comunicare l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 7 della legge 142/2001 entro i termini di deposito del bilancio allegandolo alla pratica inviata alla Camera di Commercio.</p> <p>Nel modello C17 da allegare al bilancio, eliminare i dati relativi all'ultima revisione. Si tratta di informazioni che dovrebbero essere in possesso dell'amministrazione in quanto comunicato dagli organi che effettuano la revisione.</p>
<p><b>Documento unico di regolarità contributiva</b></p>	<p>Al fine di semplificare il rilascio del DURC e ridurre i tempi di rilascio del documento si potrebbe prevedere l'automatico rilascio del certificato di regolarità da parte dello sportello unico. In buona sostanza, alle imprese in regola, consentire il prelevamento del certificato in forma automatizzata.</p> <p>Limitare la richiesta solo laddove i dati presenti negli archivi degli istituti non consentano l'automatismo.</p> <p>E' evidente che in tal modo il rilascio dei DURC secondo il sistema tradizionale verrebbe fortemente limitata, con conseguente riduzione del carico di lavoro degli istituti e riduzione dei tempi di rilascio.</p>

	<p>Prevedere altresì che la regolarità vada attestata tenendo conto degli adempimenti scaduti alla data della richiesta. Ciò consente di ridurre il rischio di anomalie negli archivi per il mancato tempestivo aggiornamento degli ultimi dati.</p>
<p><b>Semplificazioni in materia di documentazione Inail/Inps</b></p>	<p>Un aspetto da semplificare che riguarda l'INAIL attiene alla procedura di liquidazione dell'infortunio nei casi in cui nascono contrasti sulla natura dell'evento (infortunio o malattia).</p> <p>In particolare, l'azienda - una volta denunciato l'evento all'Istituto - anticipa le somme per conto dell'Inail in attesa del rimborso. In moltissimi casi (soprattutto negli infortuni in itinere) l'Inail a distanza di molti mesi (in media circa 10 mesi) disconosce l'evento di infortunio e segnala all'Inps la gestione dell'evento morboso. In molti casi, l'Inps contrastando con quanto sostenuto dall'Inail si dichiara a sua volta non competente perché trattasi di infortunio. Questo rimbalzo di competenze tra i due istituti si protrae per molti anni e anche oltre il termine prescrizione per l'azienda per rivendicare il giusto rimborso.</p> <p>La lungaggine nel decidere se trattasi di malattia o infortunio incide in modo rilevante anche sulla materia del licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto l'infortunio, di norma, non rileva ai fini del comporto e se il datore di lavoro ha provveduto a licenziare considerando l'evento quale malattia, qualora lo stesso venisse considerato ex post un infortunio rischia di trovarsi di fronte ad un licenziamento illegittimo.</p> <p>I casi di contrasto sopra descritti dovrebbero essere gestiti da una "collegiale medica" convocata nella generalità dei casi con molto ritardo (si tratta di anni).</p> <p>Con questo sistema le aziende cumulano crediti nei confronti degli Istituti che possono risultare molto ingenti per i bilanci economici/finanziari.</p> <p>E' necessario modificare l'impianto normativo di riferimento che garantisce alle aziende un rimborso immediato delle somme ribaltando agli enti interessati la procedura per la compensazione finanziaria dell'onere che - per legge - è a carico delle casse pubbliche.</p>
<p><b>CERTIFICATO DI AGIBILITÀ</b></p>	<p>Il certificato di agibilità, di fatto, svolge la medesima funzione che attualmente ricopre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la generalità delle imprese così come disciplinato dal DM 24 ottobre 2007.</p> <p>Il DURC attesta che l'azienda è in regola con gli adempimenti contributivi nel rispetto delle norme vigenti; il documento viene rilasciato in via telematica anziché in forma cartacea come previsto per il certificato di agibilità.</p> <p>Appare necessario, in chiave semplificativa, uniformare le due discipline riconducendo anche le aziende dello spettacolo al sistema DURC.</p> <p>Peraltro, già l'articolo 2 del citato DM prevede che DURC è</p>

	<p>rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, <u><b>dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.</b></u></p> <p>Pertanto, occorre dare piena attuazione ad una disposizione normativa già esistente che consentirebbe di apportare una rilevante innovazione al settore e <u><b>abrogare la norma che prevede il rilascio del certificato di agibilità</b></u></p>
<b>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI</b>	<p>A partire dal 1 ottobre 2011, la denuncia di maternità da parte delle lavoratrici va compilata in via telematica.</p> <p>E' opportuno introdurre un obbligo di legge in cui si stabilisce che tutte le domande di prestazione previdenziali (maternità, permessi disabili etc) devono essere compilati in via telematica e l'Istituto previdenziale deve metterle a disposizione del datore di lavoro e degli intermediari.</p> <p>In altri termini devono essere ripetute le disposizioni normative di recente applicate in tema di certificati di malattia.</p>
<b>CASSE EDILI</b>	<p>Attualmente la denuncia alla cassa edile ha regole di compilazione e trasmissione diverse in relazione a ciascuna provincia.</p> <p>E' necessario, uniformare i tracciati delle informazioni e disporre un obbligo di trasmissione dei dati esclusivamente in via telematica sulla base di standard stabiliti dal Ministero del Lavoro.</p>
<b>REGISTRO INFORTUNI</b>	<p>Il nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro (art 304 D.lgs 81/2008) ha <b>abrogato le disposizioni che regolamentavano il registro infortuni</b> (DPR 547/55; DM 12 settembre 1958; art. 4, c. 5 lett. O), D.lgs 626/94).</p> <p>Nonostante ciò, il Ministero del lavoro (Nota Min. lav. 21 maggio 2008 Prot. 25/SEGR/0006587) e l'INAIL (Nota INAIL 22 maggio 2008 Prot. 6002.23/05/2008.0004404) hanno precisato che fino all'Istituzione del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) nulla è mutato in merito agli obblighi di annotazione degli infortuni sull'apposito registro.</p> <p>Il registro infortuni, sulla base di come si è evoluta la gestione del rapporto di lavoro, rappresenta un adempimento formale inutile e dispendioso per le aziende.</p> <p>Pertanto, la non corretta gestione del registro (cartaceo) comporta sanzioni fino all'incredibile importo di 15.000 euro.</p> <p>E' indispensabile rimuovere ogni onere sanzionatorio del registro infortuni e rendere pienamente attuabile la disposizione di abrogazione.</p> <p>Questo intervento si rende necessario anche in considerazione del fatto che molte Regioni hanno già eliminato l'obbligo di vidimazione del registro.</p>
<b>FONDI PENSIONE</b>	<p>Dopo la riforma disposta dal D.Lgs. 252/2005 sono aumentati in modo rilevante i lavoratori che aderiscono alle forme di previdenza</p>



	<p>complementare. Allo stesso modo, dopo i recenti interventi amministrativi del Ministero del Lavoro, sono incrementate anche le adesioni ai fondi integrativi sanitari stabiliti dai contratti collettivi. Ciò nonostante, detti fondi non hanno adeguato i loro sistemi di incasso delle quote determinando modalità molto frastagliate su tutto il territorio nazionale. I moltissimi criteri adottati, generano confusione e incertezza nelle denunce e nelle modalità di versamento. E' necessario, dunque, uniformare i contenuti e le modalità di trasmissione delle denunce e le modalità di versamento dei contributi dovuti ai fondi pensione e ai fondi sanitari. Un criterio uniforme e semplificato agevola la certezza dei dati e del versamento.</p>
--	--